

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU AGRIFIDI

AGRIFIDI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi è un confidi avente sede legale in Cosenza (87100) Via Piave n.3, indirizzo di posta elettronica info@consorzioagrifidi.it, PEC agrifidics@legalmail.it, P.Iva e iscrizione al Registro Imprese n. 02633540782, Iscrizione al n° 13 dell'Elenco Confidi ex art 112 T.U.B.

SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il soggetto che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere ad Agrifidi (di seguito anche "Confidi") alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Agrifidi)

Sig. _____ Qualifica _____

con ufficio e indirizzo in _____

telefono fisso _____ telefono cellulare _____

fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

(indicare gli estremi di iscrizione nel caso in cui **NON** si tratti di personale dipendente di Agrifidi)

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto, il presente Foglio Informativo, composto di n. 6 pagine, e la Guida ABF.

Luogo e data, _____ Timbro e firma _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di Agrifidi consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali Agrifidi ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito messa in disponibilità. Agrifidi delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.

Agrifidi opera con il "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)" e, pertanto, le imprese possono richiedere, per il suo tramite, l'intervento del Fondo medesimo. In tale caso, Agrifidi valuterà l'ammissibilità all'intervento di garanzia del Fondo.

Possono essere ammessi in qualità di soci del Confidi le imprese aventi i requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto consortile di Agrifidi. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese, anche cooperative, operanti nei settori dell'agricoltura e dell'agroalimentare. L'iscrizione ad Agrifidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota associativa, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio, e comporta l'assunzione degli obblighi di cui all'art. 4 dello Statuto consortile. Per semplicità, nel prosieguo, il termine "Socio" comprenderà anche la definizione di "cliente".

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di Agrifidi, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di Agrifidi e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, al rimborso del credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, Agrifidi garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente.

Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti,

ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di Agrifidi verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e ben può, alla prova dei fatti, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del Socio verso la Banca.

La garanzia autonoma di Agrifidi è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. Agrifidi non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale (i.e. del Socio), ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca.

E' influente per il Socio sapere che la garanzia di Agrifidi è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", nel senso che Agrifidi non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente/Socio di Agrifidi. Non è invece influente per il Socio sapere se la garanzia di Agrifidi è "sussidiaria" o "a prima richiesta". Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di Agrifidi ai sensi della convenzione e Agrifidi è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Banca e Agrifidi si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da Agrifidi. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere/obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Agrifidi di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Agrifidi mediante l'escussione della garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Agrifidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e Agrifidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso è tenuto a rimborsare Agrifidi quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio a Agrifidi, in caso di inadempienza delle obbligazioni assunte in relazione alla "linea di credito accordata", ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto del Confidi, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio può far sorgere l'obbligo per Agrifidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del Socio verso Agrifidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate ad Agrifidi.

Le garanzie rilasciate da Agrifidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996 e in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire ad Agrifidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del Fondo sopracitato.

In caso di richiesta di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, la garanzia di Agrifidi sarà rilasciata all'istituto finanziatore solo dopo aver ricevuto la proposta contrattuale debitamente sottoscritta per accettazione dal cliente/socio, nonché dopo la verifica che quest'ultimo abbia già versato quanto dovuto a titolo di spese e commissioni o che, in alternativa, abbia dato disposizione ad una banca di provvedere a tale versamento e a condizione che sia stata comunque concessa la controgaranzia. Nei casi di non concessione di quest'ultima, la garanzia non sarà rilasciata.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Agrifidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Agrifidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Agrifidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Agrifidi non fa uso di denaro contante.

1. Costo di associazione.

1.1. Quota Associativa

La quota associativa è pari a **€ 500,00 (una tantum)**. Ai sensi dello Statuto di Agrifidi non è restituibile, né in caso di recesso, né in caso di esclusione. Il recesso è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 4 del medesimo Statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa non permette ad Agrifidi di svolgere l'iter di valutazione della richiesta di garanzia.

2. Costi di istruttoria pratica.

A fronte della richiesta di garanzia presentata dal socio, Agrifidi percepisce i seguenti costi di istruttoria pratica:

2.1. Diritto di segreteria

A parziale rimborso dei costi sostenuti dal confidi per spese postali, marche da bollo, certificati e visure camerali, ecc., il socio è tenuto a pagare i seguenti diritti di segreteria:

Importo totale dei finanziamenti da garantire	Diritto di segreteria
fino a € 50.000,00	€ 100,00
oltre € 50.000,00	€ 200,00

- 2.2. Costo di istruttoria richiesta di garanzia
Viene applicata la **commissione una tantum del 1,00%** del totale dei finanziamenti per i quali viene richiesta la garanzia di Agrifidi.
- 2.3. Costo di istruttoria per le operazioni controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96
È pari a **€ 350,00 (una tantum)** e viene pagato nel caso di operazioni per le quali Agrifidi richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96.

3. Commissioni per il rilascio della Garanzia.

- 3.1. Commissione di garanzia
A fronte della garanzia rilasciata, Agrifidi percepisce dal socio/cliente una commissione di garanzia che dipende: (a) dalla durata dell'operazione, (b) dalla natura della garanzia rilasciata da Agrifidi, e (c) dalla percentuale della garanzia.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA COMMISSIONI DI GARANZIA

Durata dei finanziamenti	COMMISSIONI DI GARANZIA ANNUE			
	Standard ⁽¹⁾		Controgaranzia Fondo Centrale	
	Garanzia prima richiesta	Garanzia sussidiaria	Garanzia prima richiesta	Garanzia sussidiaria
Fino a 18 mesi	1,25%	1,00%	0,90%	0,80%
Da 19 a 60 mesi	1,50%	1,25%	1,10%	0,90%
Oltre 60 mesi	1,75%	1,50%	1,30%	1,10%

La formula utilizzata per il calcolo della commissione di garanzia è la seguente: $C = [I \times r\% \times (t/12)]$

ESEMPIO DI CALCOLO

Durata del finanziamento	60 mesi
% della Garanzia	50%
Natura della garanzia	Sussidiaria
Controgaranzia Fondo Centrale	NO
Importo del finanziamento (I)	€ 50.000,00
Commissione annua di garanzia (r%)	1,25%
Durata in anni (t)	5
Commissione (C)	€ 3.125,00

4. Commissioni di controgaranzia.

- 4.1. Commissione di controgaranzia "a pagamento"
Nel caso in cui la controgaranzia richiesta da Agrifidi preveda il pagamento di una specifica commissione, il socio/cliente, in aggiunta agli altri costi, è tenuto al suo pagamento, nei termini e con le modalità previste dagli Enti controgaranti.

5. Commissioni di istruttoria e gestione pratica per la richiesta e il rilascio della Garanzia Diretta di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

- 5.1. Commissione di istruttoria Garanzia Diretta ISMEA
A fronte dell'istruttoria e della gestione, svolte da Agrifidi, delle pratiche finalizzate al rilascio da parte di ISMEA, a favore delle Banche, della Garanzia Diretta, il socio/cliente è tenuto al pagamento di una **commissione "una tantum" del 1,50%** calcolata sull'importo del finanziamento.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere versati secondo le modalità indicate al successivo punto 6.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Agrifidi: Agrifidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

Condizioni economiche praticate dalla Banca: Agrifidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Agrifidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

6. Modalità di liquidazione dei costi.

Tipologia costo	Riferimento Foglio Informativo	Modalità di liquidazione	Momento della liquidazione
QUOTA ASSOCIATIVA	Sez.III. §1.1	Assegno Bancario, Bonifico	Entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione della Domanda di Associazione.
DIRITTO DI SEGRETERIA	Sez.III. §2.1	Assegno Bancario, Bonifico	Al momento di presentazione della richiesta di garanzia.
COSTO DI ISTRUTTORIA RICHIESTA DI GARANZIA	Sez.III. §2.2	Assegno Bancario, Bonifico	All'erogazione del finanziamento
COSTO DI ISTRUTTORIA PER LE OPERAZIONI CONTROGARANTITE DAL FONDO CENTRALE EX L. 662/96	Sez.III. §2.3	Assegno Bancario, Bonifico	Al momento di presentazione della richiesta di garanzia.
COMMISSIONE DI GARANZIA	Sez.III. §3.1	Bonifico	All'erogazione del finanziamento, viene addebitata la commissione per l'intera durata dell'operazione
COMMISSIONE DI CONTROGARANZIA	Sez.III. §4.1	Bonifico	Nei tempi stabiliti dagli accordi di controgaranzia stipulati da Agrifidi con gli Enti controgaranti
COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA GARANZIA DIRETTA ISMEA	Sez.III. §5.1	Bonifico	All'erogazione del finanziamento

IBAN: IT55B031111620300000006512

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto previa liberatoria di responsabilità, rilasciata dalla Banca in favore di Agrifidi, attraverso la quale la Banca comunica la cessazione anticipata della garanzia e la liberazione di Agrifidi da ogni e qualsiasi onere economico. Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza ad Agrifidi.

Tempi massimi di chiusura della garanzia: di Agrifidi in del socio si chiude alla naturale scadenza della linea di credito oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte della banca e pagamento da parte di Agrifidi delle garanzie rilasciate nel caso di inadempimento dei clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Agrifidi verso i soci inadempienti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il cliente può presentare un reclamo ad Agrifidi, con lettera raccomandata A/R per fax o per via telematica all'indirizzo info@consorzioagrifidi.it. Agrifidi deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, ma solo per particolari tipologie di reclamo, il cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Agrifidi.

Su richiesta del Socio, Agrifidi - a suo insindacabile giudizio - rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite Agrifidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III e, in particolare nel § 2. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati secondo le modalità sopraindicate Sezione III, §6. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, Agrifidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione. Il pagamento di Agrifidi alla Banca (escussione della garanzia) può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente od



informazione del pagamento medesimo, formalità da cui Agrifidi viene espressamente esonerato. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da Agrifidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso Agrifidi. Agrifidi può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti di Agrifidi, può sussistere l'obbligo per Agrifidi di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità ad Agrifidi, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Cosenza.

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa che può chiedere di diventare Socia di Agrifidi. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Debitore garantito: è il soggetto nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia (socio di Agrifidi).

Creditore: è il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito (istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con Agrifidi).

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garante autonomo: è il soggetto (Agrifidi) che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore.

Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (istituto di credito).

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Agrifidi, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di Contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di Agrifidi, punti di contatto con la clientela ecc.

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti.